

Messaggio

numero

7557

data

4 luglio 2018

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Legge per l'innovazione economica: bilancio di metà quadriennio e proposta di modifica di legge

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | INTRODUZIONE | 2 |
| 2. | BILANCIO..... | 3 |
| 2.1 | Stato d'attuazione..... | 3 |
| 2.2 | Criticità emerse..... | 7 |
| 2.3 | Impiego dei mezzi finanziari 2016-2017..... | 10 |
| 2.4 | Previsione sull'utilizzo del credito quadro 2018-2019..... | 15 |
| 3. | PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE | 16 |
| 3.1 | Sintesi della proposta di modifica | 16 |
| 3.2 | Commento agli articoli | 16 |
| 4. | RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO | 20 |
| 5. | ATTI PARLAMENTARI | 21 |
| 6. | CONCLUSIONI..... | 23 |
| | DISEGNO DI LEGGE | 25 |

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il bilancio di metà quadriennio sullo stato d'attuazione della Legge per l'innovazione economica (LInn), come chiesto dalla Commissione della gestione e delle finanze nel suo rapporto sul messaggio n. 7060, nonché una proposta di modifica di legge finalizzata ad affinare questo strumento.

1. INTRODUZIONE

Con l'adozione della LInn da parte del Gran Consiglio avvenuta il 14 dicembre 2015, si sono poste le basi per una politica dell'innovazione più incisiva, in grado di stimolare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) valorizzando l'innovazione e lo spirito imprenditoriale e garantendo ricadute positive per l'insieme dell'economia cantonale. Diverse erano le novità introdotte dalla nuova LInn, che intendeva innanzitutto superare l'ottica prevalentemente premiante della precedente legge, per assumere un carattere più incentivante e sostenere, tramite sussidi mirati, la competitività e la capacità d'innovazione delle aziende ticinesi.

A due anni dall'introduzione della rinnovata legge, con oltre metà del credito quadro già impegnato e oltre fr. 120 mio di investimenti attivati, si può stilare un primo bilancio sicuramente positivo di questo strumento. Grazie in particolare alla riuscita contestualizzazione all'interno di una vera e propria politica dell'innovazione, al coordinamento con le altre politiche settoriali (*in primis* la politica economica regionale e la politica fiscale) e alle importanti ricadute sul territorio, la LInn ha assunto un ruolo centrale tra gli strumenti di sostegno e incentivo all'innovazione e all'imprenditorialità.

Non vanno però sottaciute alcune criticità emerse in questo primo biennio, prime tra tutte l'introduzione e la verifica dei criteri di accesso fissati nei decreti esecutivi, segnatamente quello concernente la percentuale di manodopera residente che, oltre ad una quota minima di residenti (30% per le aziende industriali ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964 e 60% per tutte le altre aziende), prevede che al momento della richiesta l'azienda debba dimostrare che i suoi collaboratori residenti abbiano risieduto in Svizzera per una durata di almeno 3 anni complessivi. Sebbene non abbiano rango di legge, questi aspetti avevano già impegnato il Consiglio di Stato, gli uffici competenti e la sottocommissione in una disanima accurata, volta a rilevarne in particolare i possibili effetti sulle aziende aiutate. Successivamente, questi criteri sono stati oggetto di prese di posizione molto critiche sia nell'ambito dei lavori della Commissione consultiva (l'organo preposto all'esame dei progetti), sia delle associazioni economiche, in primis l'Associazione Industrie Ticinesi (AITI) che, in una sua lettera del 27 febbraio 2018, ha espresso un parere fortemente negativo, specie per quanto riguarda proprio il criterio della residenza.

Una valutazione completa del grado di raggiungimento degli obiettivi della nuova legge è presentata nel capitolo 2, che illustra inoltre le principali criticità emerse, lo stato di utilizzo del credito quadro e il fabbisogno previsto per i prossimi due anni.

A fronte di questi risultati, appare ancor più importante apportare allo strumento le dovute correzioni in modo da assicurare un'attuazione della legge che permetta di sostenere al meglio l'innovazione, pur con un occhio di riguardo sul mercato del lavoro e in linea con le

più recenti evoluzioni sul fronte del diritto, in particolare per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale.

Si intende altresì introdurre nella legge le necessarie basi legali per l'adesione alla Greater Zurich Area, organizzazione nel cui ambito il Cantone intende far confluire e sviluppare le sue attività di marketing territoriale, nonché una delle misure principali identificate dal Tavolo di lavoro dell'economia per rafforzare la competitività del nostro Cantone.

La proposta di modifica di legge è illustrata, in sintesi e nel dettaglio, al capitolo 3.

2. BILANCIO

2.1 Stato d'attuazione

La LInn, entrata in vigore il 5 febbraio 2016, ha lo scopo di sostenere e incentivare, tramite misure di sostegno mirate, la competitività e la capacità d'innovazione delle aziende, di rafforzare il tessuto economico cantonale tramite misure di marketing territoriale, e di promuovere il coordinamento tra le varie politiche settoriali, nell'ottica di un'ottimizzazione del sistema regionale d'innovazione.

Le principali novità introdotte con la proposta di modifica della LInn – e presentate nel messaggio n. 7060 dell'11 marzo 2015 - sono le seguenti:

- a) Contestualizzazione della LInn all'interno di una rinnovata politica dell'innovazione (sistema regionale dell'innovazione).
- b) Coordinamento delle politiche settoriali.
- c) Coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari.
- d) Ruolo fondamentale delle misure in ambito precompetitivo e di messa in rete.
- e) Incentivi rivolti prevalentemente alla fase di sviluppo di un progetto, in particolare per lo sviluppo di nuovi prodotti.
- f) Apertura del campo d'applicazione al terziario avanzato, focalizzando l'attenzione sulla validità di un progetto imprenditoriale.
- g) Introduzione di criteri minimi per accedere agli incentivi e aggiornata valutazione del ritorno territoriale.
- h) Distinzione tra le differenti tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità.
- i) Promozione della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito.

Di seguito si propone una disanima, punto per punto, dei principali obiettivi della riforma e del loro rispettivo grado di raggiungimento.

a) Contestualizzazione della LInn all'interno di una rinnovata politica dell'innovazione (sistema regionale dell'innovazione)

La collaborazione e la coordinazione tra il mondo imprenditoriale e quello della ricerca e della formazione sono fattori sempre più rilevanti per favorire lo sviluppo economico del nostro Cantone; uno sviluppo che passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni quadro, dalla promozione in ambito precompetitivo e dall'incentivazione della messa in

rete. I progressi importanti fatti segnare in particolare sul fronte del consolidamento del sistema regionale dell'innovazione, grazie anche agli importanti risultati raggiunti in questi primi due anni di applicazione della nuova LInn, oltre alle prestazioni della Fondazione Agire, alle iniziative di trasferimento tecnologico e del sapere, al Tecnopolo Ticino, all'acceleratore per le start-up e ai centri di competenza, iniziative che si sono sviluppate e consolidate a livello cantonale negli ultimi anni, hanno permesso al Ticino di essere riconosciuto dalla Confederazione come uno dei sei sistemi regionali dell'innovazione attivi a livello svizzero.

Si può certamente affermare che la LInn si inserisce oggi a pieno titolo in una più ampia politica dell'innovazione, che fa della promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità il suo principale obiettivo.

b) Coordinamento delle politiche settoriali

Sembra inoltre già raggiunto - ancorché migliorabile - l'obiettivo della sinergia con le altre politiche, in primis la politica economica regionale, ma anche la politica fiscale, quella della formazione e dello sviluppo territoriale. Su questo fronte, vi è stata una significativa accelerazione nel corso del 2017, considerato che parte del 2016 è stata dedicata agli aspetti organizzativi e gestionali, con l'emanazione del regolamento e dei decreti esecutivi, la pubblicazione delle direttive e la costituzione della Commissione consultiva. Ne sono un esempio tangibile gli eventi promossi nel 2017 e 2018 dal DFE per presentare le opportunità offerte dalla nuova legge e altre misure nel campo del finanziamento di progetti imprenditoriali innovativi o, ancora, il varo del nuovo portale impresa (www.ti.ch/portale-impresa) contenente tutte le informazioni rilevanti per l'avvio e il sostegno di progetti d'innovazione, tra cui anche le misure promosse dalla LInn. Le misure introdotte con la riforma fiscale e sociale per sostenere le start-up contribuiscono inoltre a incentivare lo sviluppo a lungo termine di progetti imprenditoriali innovativi.

Anche nell'ambito del marketing territoriale il 2017 è stato un anno importante: accanto alle consuete attività pratiche, si sono gettate le basi per l'adesione all'organizzazione sovracantonale della Greater Zurich Area. In linea con la strategia degli ultimi anni, le attività svolte nel 2017 si sono concentrate sulla partecipazione attiva ad alcuni eventi organizzati da Switzerland Global Enterprise, lo svolgimento del road show in Silicon Valley e la partecipazione alla Piazza Ticino organizzata da Farma Industria Ticino alla fiera CPhI di Francoforte.

Con l'obiettivo di migliorare la capacità d'attrazione di aziende innovative e dando seguito alla precisa indicazione del Tavolo di lavoro sull'economia del 2016 "Ticino interconnesso", sono stati presi vari contatti sia dal punto di vista tecnico che politico per preparare l'adesione alla Greater Zurich Area, ottenendone una risposta positiva sfociata in un comunicato stampa congiunto del 13 novembre 2017, con il quale è stato annunciato l'avvio della fase formale di adesione, che presuppone l'accettazione della modifica della legge proposta in questo messaggio.

Per il Canton Ticino, oltre che rafforzare i legami con questa importante regione metropolitana d'oltralpe, è un'occasione unica per potersi posizionare a livello internazionale mettendo in risalto le opportunità offerte ad aziende innovative grazie alle competenze tecniche ed economiche presenti sul nostro territorio.

c) Coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari

Il coordinamento tra Stato, associazioni economiche e istituti universitari è ritenuto imprescindibile per un'efficace politica di promozione dell'innovazione. L'inoltro nel maggio 2018 della candidatura del Canton Ticino a Switzerland Innovation come parco associato a quello di Zurigo (Innovationspark Zürich), elaborata congiuntamente da Fondazione Agire, Università della Svizzera Italiana, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, associazioni economiche e Cantone, rappresenta un primo importante passo verso una convergenza delle azioni a supporto dell'innovazione. Anche il nuovo programma d'accelerazione per le start-up organizzato congiuntamente da Fondazione Agire e dal Centro Promozione Start-up (www.boldbrain.ch) costituisce un significativo sviluppo in questa direzione.

d) Ruolo fondamentale delle misure in ambito precompetitivo e di messa in rete

La politica dell'innovazione promossa con la nuova LInn è orientata a stimolare le collaborazioni sovraziendali, il trasferimento tecnologico e la messa in rete. Va detto che a tale obiettivo contribuiscono, in maniera sinergica e complementare, sia le misure della LInn orientate allo sviluppo di progetti (cfr. punto successivo), sia quelle promosse nell'ambito della politica economica regionale. Le misure di politica economica regionale sono oggetto di una valutazione separata, che annualmente è sottoposta per conoscenza al Gran Consiglio.

e) Incentivi rivolti prevalentemente alla fase di sviluppo di un progetto, in particolare per lo sviluppo di nuovi prodotti

Molto incoraggiante è stato il ricorso alla nuova misura che incentiva lo sviluppo di progetti d'innovazione (art. 7), che risulta, a metà quadriennio e con più di fr. 3.6 mio di sussidi concessi, la misura più utilizzata dopo quella dedicata agli investimenti materiali. Se a questo importo si sommano i sussidi concessi per la partecipazione a progetti di ricerca sottoposti a Innosuisse o alla Commissione europea, e quelli stanziati per incentivare la partecipazione al programma di coaching per start-up di Innosuisse, l'utilizzo del nuovo art. 7 riscontra un successo che va oltre le aspettative. Questa misura trova pertanto, grazie anche alle rilevanti ricadute in termini di investimenti di ricerca e sviluppo (cfr. capitolo 2.2), una conferma definitiva quale tassello imprescindibile della rinnovata LInn.

f) Apertura del campo d'applicazione al terziario avanzato, focalizzando l'attenzione sulla validità di un progetto imprenditoriale

Con la nuova legge si è aperto il campo di applicazione alle aziende del terziario avanzato a condizione che operino in settori ad alto valore aggiunto, impieghino in prevalenza manodopera altamente qualificata, svolgano attività nell'ambito della ricerca e dello sviluppo e realizzino una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone.

Malgrado questa chiara definizione prevista dall'art. 6 cpv. 1 del Regolamento, l'ambito molto eterogeneo e in costante evoluzione del terziario avanzato richiederà ancora una migliore specificazione dei criteri per l'ammissione di queste attività alle misure previste dalla legge.

g) Introduzione di criteri minimi per accedere agli incentivi e aggiornata valutazione del ritorno territoriale

Una sfida importante è stata l'introduzione dei criteri d'accesso, stabiliti dai decreti esecutivi, che riguardano le soglie salariali e la percentuale di manodopera residente.

Il Consiglio di Stato ha debitamente tenuto conto delle osservazioni contenute nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio dell'11 marzo 2015 concernente la politica dell'innovazione, stabilendo, per quanto riguarda il calcolo della percentuale di manodopera residente, soglie differenziate per il settore industriale e per quello dei servizi (terziario avanzato). La verifica formale dei criteri di accesso è stata introdotta a più livelli nell'ambito della gestione degli incarti (verifica in sede di richiesta e di formalizzazione della decisione di sussidio, istituzione del vincolo per i 10 anni successivi), mentre il monitoraggio è esteso a tutte le aziende sussidiate. Ad oggi non sono riscontrabili abusi sistematici. Solo un numero esiguo di casi (6) ha reso necessario l'avvio di una procedura di accertamento. Tra questi, in un solo caso si è proceduto alla revoca del sussidio.

L'aggiornamento della valutazione del ritorno territoriale, introdotta attraverso uno schema che concede unicamente dei bonus - e non più dei malus, considerato che l'introduzione dei criteri d'accesso ha reso inconsistente il ricorso a tali penalizzazioni - a progetti promossi da aziende che dimostrano un impatto rilevante in termini di personale, gettito fiscale, responsabilità sociale d'impresa, reti di collaborazione e localizzazione geografica, ha permesso di assegnare un bonus a oltre l'80% dei progetti passati al vaglio della Commissione consultiva. Spiccano, tra i bonus concessi, quelli legati all'appartenenza a una rete (grazie all'ampio ricorso a commesse a ditte locali e, soprattutto, a collaborazioni con gli istituti di ricerca, in primis SUPSI) e al personale (posti di lavoro qualificati, salari elevati, opportunità di formazione per apprendisti), mentre i bonus assegnati per la realizzazione di pratiche di responsabilità sociale, per la consistenza del gettito fiscale o per la localizzazione geografica sono meno frequenti.

Riguardo all'auspicio formulato dalla Commissione della gestione e delle finanze di assicurare un calcolo dell'impatto che fosse commisurato all'interesse per la regione, in particolare concedendo un bonus a iniziative nelle regioni periferiche, va rilevato come, delle 4 aziende che hanno ricevuto il massimo concesso dalla nuova legge (fr. 1 mio), 2 siano ubicate in regioni periferiche (Leventina e Riviera). Determinante nel loro caso è stato il ricorso al bonus di localizzazione, grazie al quale hanno ottenuto il punteggio massimo, pari al 30% del computabile. In aggiunta a ciò, si rileva come altre 12 aziende aventi sede o stabilimenti in regioni periferiche (Blenio, Leventina e Riviera) abbiano potuto beneficiare di altre misure LInn (progetti Innosuisse, internazionalizzazione e fiere).

h) Distinzione tra le differenti tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità

Il raggiungimento dell'obiettivo della distinzione tra le diverse tipologie d'aziende e il loro ciclo di vita, con l'introduzione di strumenti flessibili e adeguati alle rispettive necessità, ha comportato diversi adeguamenti della prassi, preventivamente discussi in Commissione consultiva e regolarmente pubblicati tramite aggiornamenti delle direttive.

Si è lavorato molto in particolare sul fronte delle start-up, ammesse dalla LInn, ma giudicate per la maggior parte dei casi non ancora sufficientemente mature, in termini di processi aziendali e di rischio di mercato, per poter accedere alle misure principali (art. 7 e 8). Per questa ragione è stato perfezionato il programma di accelerazione cantonale e facilitato l'accesso a programmi di coaching di rilevanza nazionale. Si ritiene, infatti, di fondamentale importanza, prima di concedere degli aiuti pubblici ad attività ad alto rischio, predisporre un percorso di maturazione, che permetterà in seguito di aprire varie possibilità di finanziamento, sia pubbliche (anche ai sensi della Linn) che private, anche grazie alla recente entrata in vigore a livello cantonale delle nuove misure fiscali volte a promuovere investimenti privati in start-up innovative. Oltre al nuovo programma

d'accelerazione cantonale, sostenuto dal Cantone tramite la politica economica regionale, e alla concessione dei premi per i cinque finalisti del programma ai sensi dell'art. 13 LInn, per incentivare ulteriormente il percorso di crescita delle start-up è stata introdotta una nuova misura LInn (art. 7 cpv. 1 lett. a) che prevede un contributo finanziario diretto per la partecipazione al programma di coaching di Innosuisse.

i) Promozione della cooperativa di fideiussione CFSud per facilitare l'accesso al credito

Malgrado l'interesse e i diversi progetti seguiti dall'Ufficio per lo sviluppo economico (USE) in collaborazione con la cooperativa di fideiussione CFSud, non è stato finora necessario estendere la garanzia oltre il limite di intervento fissato dalla Confederazione in fr. 0,5 mio. È verosimile che in futuro tale strumento decadrà, considerato che a breve le camere federali dovranno esprimersi su un messaggio approvato dal Consiglio federale il 14 febbraio 2018 concernente la revisione parziale della legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, che prevede di aumentare il limite garantito a livello federale fino a fr. 1 mio. Nell'ambito della consultazione, il Consiglio di Stato ha sostenuto questa modifica di legge, in quanto, anche grazie alle azioni d'informazione svolte e alla buona collaborazione con le banche locali e i vari enti, numerose aziende hanno potuto beneficiare di una fideiussione concessa da CFSud, senza necessità di ulteriore intervento da parte del Cantone.

2.2 Criticità emerse

Pur superando largamente le attese, sono state riscontrate alcune criticità, già parzialmente enunciate, legate in particolare ad alcuni dettagli riguardanti i criteri fissati nei decreti esecutivi.

Tali dettagli sono stati discussi in seno alla Commissione consultiva, istituita dal Consiglio di Stato per l'esame delle richieste di sussidio ai sensi della LInn - al cui interno siedono diversi rappresentanti delle associazioni economiche e dei sindacati - e sono state oggetto di una presa di posizione critica da parte dell'Associazione Industrie Ticinesi (AITI). Per chiarezza di esposizione ne riportiamo di seguito, suddivise per decreto e per articolo/capoverso, le principali.

a) Decreto esecutivo concernente i criteri salariali **Art. 2 cpv. 1 - Salario mensile lordo**

Nei confronti del decreto concernente i criteri salariali non sono state mosse particolari critiche - le aziende che richiedono un sostegno ai sensi della LInn devono dimostrare che almeno il 60% dei propri dipendenti percepisce un salario mensile lordo superiore a fr. 4'000.- per 12 mensilità - ma in vista della fissazione dei salari minimi cantonali in base alla relativa legge tuttora sottoposta a esame parlamentare, AITI chiede che il parametro salariale del decreto in questione sia adattato conseguentemente.

Come già indicato dal Consiglio di Stato in data 25 agosto 2015, in risposta a una specifica domanda della Commissione della gestione e delle finanze, che aveva incaricato una propria sottocommissione di valutare la nuova proposta di LInn, le soglie d'accesso potranno essere adeguate, ma in modo che siano sempre significativamente più elevate rispetto ai salari minimi imposti, ad esempio, dai contratti normali di lavoro. Quanto precede vale ovviamente, per analogia, anche per i salari minimi imposti dalla prevista Legge sul salario minimo. L'obiettivo della LInn, infatti, non è sostenere con sussidi pubblici società che creano prevalentemente posti di lavoro i cui salari corrispondono o si

avvicinano al minimo previsto dai contratti collettivi o normali di lavoro. Per questi motivi si ritiene opportuno mantenere invariati i livelli salariali previsti dal decreto in oggetto.

b) Decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente

Art. 1 - Applicazione a tutte le misure

L'art. 1 del decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente stabilisce che le percentuali minime di personale residente si applichino a tutte le misure di sostegno previste dalla LInn, comprese quelle che incentivano le aziende a partecipare a fiere specialistiche. AITI ritiene che il criterio della percentuale minima di personale residente non andrebbe applicato per l'ottenimento di incentivi finanziari per la partecipazione a fiere specialistiche, considerato che queste ultime rappresentano un'occasione importante per le aziende per consolidare le relazioni con i propri clienti e per trovare nuovi partner e, in definitiva, per sviluppare occasioni di lavoro anche per il personale residente.

È opinione dello scrivente Consiglio che i criteri d'accesso vadano applicati indistintamente a tutte le misure, compresa quella volta a favorire la partecipazione a fiere specialistiche. Si tratta, in effetti, di un criterio volutamente selettivo, già avallato dal Parlamento, volto a favorire le aziende che dimostrano un'attenzione particolare verso il territorio. Per questa ragione, il Consiglio di Stato propone una modifica della LInn che confermi in maniera inequivocabile che i criteri di ammissibilità valgono per tutte le misure dirette previste dalla legge (si veda la proposta di modifica dell'art. 6 cpv. 2 – Criteri di ammissibilità al cap. 3.2).

c) Decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente

Art. 2 cpv. 1 - Percentuale di dipendenti residenti

AITI rivolge una critica severa nei confronti del decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente, già a sua volta oggetto di una distinzione per il settore industriale, che prevede una deroga al 30% della percentuale minima di lavoratori residenti, fissata al 60% per tutti gli altri settori contemplati nel campo d'applicazione della LInn.

Tale differenza, a suo tempo approvata dal Consiglio di Stato, appare giustificata dal fatto che storicamente in numerosi rami industriali è presente, soprattutto nei reparti produttivi, un numero importante di lavoratori provenienti da oltre confine. Tuttavia, nonostante questa importante deroga, per alcuni rami industriali l'accesso alla LInn sembrerebbe ancora precluso. È il caso, per esempio, del settore orologiero, che sta vivendo una profonda trasformazione, con un'entrata in forze nel settore dell'elettronica e dei processi digitali, e dà lavoro a una manodopera composta ancora oggi per oltre l'80-90% da lavoratori frontalieri. AITI chiede pertanto che la percentuale minima di manodopera residente applicata al settore industriale sia ridotta dal 30 al 20%, ritenendo questa richiesta giustificata alla luce del fatto che, aiutando i processi di trasformazione tecnologica in tutte le imprese industriali, si creerebbero premesse più favorevoli per lo sviluppo di nuove professionalità e l'assunzione di un numero maggiore di persone residenti anche in quelle attività oggi ancora coperte da una maggioranza di persone non residenti in Svizzera. Riducendo la proporzione ammessa di lavoratori residenti al 20% - così si esprime AITI - si terrebbe inoltre conto del fatto che in numerose mansioni il mercato del lavoro locale non sarebbe in grado di soddisfare la domanda delle aziende di personale specializzato.

Tenuto conto che il principio dell'esclusività di accesso ai fondi pubblici per aziende particolarmente attente alla composizione della manodopera non è messo in discussione - principio poi dimostrato dai fatti, considerato che un numero elevato di aziende industriali

ha poi effettivamente beneficiato delle misure introdotte dalla LInn -, il Consiglio di Stato ritiene controproducente accogliere questa richiesta. Abbassare oggi la soglia dal 30% al 20%, con l'opzione in futuro di ulteriormente abbassarla, darebbe un segnale sbagliato in un periodo storico contraddistinto da un'attenzione particolare alla valorizzazione del personale residente. Al contrario, occorre insistere affinché le aziende che intendono investire nel cantone si impegnino a promuovere forme di lavoro accessibili anche al personale residente, considerato che le misure e gli sforzi del Cantone per favorire la ricerca e la selezione del personale, in particolare con il Servizio aziende degli Uffici regionali di collocamento, non mancano.

Del resto, i segnali del mercato già vanno in questa direzione. Riprendendo l'esempio del settore orologiero, la stessa AITI riconosce che la trasformazione produttiva ha indotto le aziende del settore - riunite sotto l'associazione di categoria ATIO, Associazione ticinese dell'industria orologiera - a inaugurare nel 2017 un Centro di formazione continua, con lo scopo di accompagnare i lavoratori nell'utilizzo delle nuove tecnologie e promuovere le professioni dell'orologeria fra i giovani e le persone residenti in Ticino. Questo progetto ha beneficiato del sostegno del Cantone nell'ambito delle misure di politica economica regionale che, riconoscendo la centralità della formazione della manodopera per la competitività delle aziende, dedica importanti aiuti finanziari a questa tipologia di progetti.

d) Decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente

Art. 2 cpv. 2 - Criterio di residenza

Un altro aspetto critico sollevato da AITI riguarda l'art. 2 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente, secondo cui si considera residente in Svizzera il dipendente che dimostra di aver risieduto nel nostro paese per una durata di almeno 3 anni complessivi. A giudizio di AITI, questo vincolo presenta una forte criticità, in particolare per le nuove aziende e start-up, che per definizione operano con personale specializzato attivo anche al di fuori della Svizzera o, comunque, troverebbero difficile reperire sul mercato del lavoro locale. Il vincolo dei 3 anni di residenza apparirebbe dunque anacronistico in un contesto, quello dell'innovazione, che per definizione deve essere aperto al confronto internazionale.

Alla luce della prevista adesione a GZA e all'ottenimento di una sede di rete di Switzerland Innovation - iniziative che intendono attrarre aziende innovative provenienti dall'estero - e del nuovo programma di accelerazione per le start-up - che ambisce a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale degli acceleratori d'impresa, contribuendo a posizionare il Ticino come un Cantone particolarmente favorevole per questo tipo di imprenditorialità - il Consiglio di Stato ritiene inopportuno confermare il vincolo che prevede che una parte rilevante del personale debba aver già risieduto in Svizzera da almeno tre anni. In questo modo risulterebbe infatti impossibile sostenere aziende o start-up intenzionate a trasferire le loro attività in Ticino, compreso il personale dei reparti di ricerca e sviluppo. Si perderebbe un'occasione per incrementare il contingente di personale altamente qualificato attivo in Ticino e disposto a risiedere per la prima volta nel Cantone. Le nuove attività attratte permetterebbero inoltre di creare, con il tempo, posti di lavoro anche per i residenti. È del resto impensabile che un'azienda internazionale decida di investire in un altro paese senza trasferire parte del suo personale specializzato. Per questa ragione il Consiglio di Stato intende procedere con una modifica di questa condizione.

e) Decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente

Art. 2 cpv. 3 - Durata dell'obbligo

Il decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente stabilisce, all'art. 2 cpv. 3, che il beneficiario del sostegno ai sensi della Llnn deve rispettare la percentuale minima di personale residente per 10 anni. Anche questa tempistica, dal punto di vista di AITI appare anacronistica e slegata dal contesto economico e competitivo a cui sono confrontate le aziende associate. Il criterio dei 10 anni non terrebbe conto in particolare dell'imprevedibilità dell'evoluzione economica e del peggioramento di alcuni fattori competitivi come, ad esempio, il rafforzamento del franco svizzero. Considerato il vincolo dell'assunzione minima di persone residenti, non è escluso che un'azienda che ottiene un sostegno ai sensi della Llnn poiché al momento della richiesta rispetta i criteri d'occupazione residente, si trovi in un determinato anno dei 10 successivi alla decisione, nella condizione di non poterli più rispettare poiché, ad esempio, impossibilitata nel reperire personale specialistico sul mercato del lavoro svizzero. La conseguenza è la revoca del sussidio e la restituzione, totale o parziale, dello stesso. In questi casi si ritiene che il Cantone dia un segnale sbagliato alle aziende e agli investitori che guardano con potenziale interesse al Ticino quale luogo per l'insediamento di attività produttive e innovative.

Il Consiglio di Stato ritiene che il periodo di assoggettamento all'obbligo di rispetto dei criteri debba essere sufficientemente lungo da garantire un effetto dissuasivo nei confronti di possibili speculazioni. Non si può, infatti, escludere, seppur sul piano prettamente teorico, che ci possano essere aziende che assumono a termine personale residente per vedere accolta la loro richiesta, e poi modificano la struttura del personale una volta estinto l'obbligo di occupazione residente stabilito dal decreto esecutivo.

Considerata la natura dei progetti sostenuti e dei sussidi concessi sinora, un periodo di 10 anni è ritenuto adeguato, in particolare per gli importanti contributi previsti ai sensi degli artt. 7 e 8 Linn. Tuttavia, specie per alcune misure a procedura agevolata (coaching start-up, progetti europei, fiere, internazionalizzazione), considerati gli importi minori stanziati e anche i benefici apportati alle aziende verosimilmente circoscritti all'anno in cui vengono erogati (tali contributi sono infatti contabilizzati come ricavi e non capitalizzati in deduzione di investimenti) è possibile immaginare un allentamento di questo vincolo. Il monitoraggio da parte dell'Ufficio dell'amministrazione e controlling (UAC) del Dipartimento delle finanze e dell'economia potrà avvenire sull'arco di due anni, anziché dieci, ma esclusivamente per le misure minori sottoposte a procedura agevolata di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. a (coaching per start-up, con sussidio massimo fissato a fr. 25'000.-), art. 7 cpv. 1 lett. c (partecipazione a programmi quadro UE; con sussidio forfettario di fr. 8'000.-), art. 9 (partecipazione a fiere specialistiche, con sussidio massimo fissato a fr. 20'000.- azienda / anno, nonché il sostegno per progetti di internazionalizzazione, con sussidio massimo fissato a fr. 10'000.- per anno civile).


2.3 Impiego dei mezzi finanziari 2016-2017

Nel biennio 2016-2017¹ sono stati sostenuti, con un sussidio complessivo di oltre fr. 12.3 mio, un totale di 212 progetti facenti capo a 93 aziende, per un investimento totale di poco inferiore a fr. 122 mio. Il computabile è stato di fr. 69.7 mio, pari a una percentuale del 57% sull'investimento previsto, mentre l'effetto leva dei sussidi stanziati è stato di 1 a 10.

¹ Stato al 31.12.2017.

La percentuale di sussidio media sul computabile è stata invece del 18%. Relativamente a quest'ultimo aspetto, va rilevato come, nel calcolo globale dei sussidi concessi e, quindi della percentuale di sussidio globale, siano sommati progetti per loro natura molto diversi, che sono sostenuti tramite misure altrettanto diverse. Le misure spaziano, infatti, dai sussidi calcolati come percentuale del computabile per i progetti di investimento materiali e immateriali e per la partecipazione a fiere internazionali, ai sussidi concessi in forma forfettaria, ad esempio per la sottomissione di progetti di ricerca o, ancora, per l'organizzazione di eventi. Per questa ragione, si invita a considerare il dettaglio delle singole misure riportato più avanti nel testo, con le relative percentuali di sussidio, anziché la percentuale di sussidio globale.


Figura 1: investimenti preventivati, computabili e sussidi stanziati nel periodo 2016-2017



Fonte: UAC, elaborazione dati al 31.12.2017.

Nel corso del 2017 vi è stata un'accelerazione del ritmo di nuove richieste di sussidio, complici anche i numerosi eventi di promozione dell'innovazione promossi dal DFE. A fronte di un aumento dei casi trattati (95 nel 2016 e 117 nel 2017) e del corrispettivo aumento del totale dei sussidi stanziati (fr. 4.2 mio e, rispettivamente, fr. 8.1 mio), si è assistito a un migliore rapporto tra investimenti totali e computabili, passato dal 50% degli investimenti totali del 2016 al 61% del 2017. Viceversa, la diminuzione della percentuale di sussidio, passata dal 22% del computabile del 2016 al 16% del 2017, è dovuta principalmente ad alcuni grossi progetti che hanno beneficiato nel corso del 2017 del sussidio massimo concesso, pari a fr. 1 mio, a fronte di investimenti computabili rilevanti. Anche in questo caso, si invita alla prudenza nella valutazione della percentuale media di sussidio così calcolata.


Figura 2: investimenti preventivati, computabili e sussidi stanziati suddivisi per anno (2016-2017)



Fonte: UAC, elaborazione dati al 31.12.2017.

Riguardo alla ripartizione regionale dei sussidi concessi (e, rispettivamente, degli investimenti attivati), è il Bellinzonese e Valli, con quasi fr. 5 mio di sussidi stanziati e fr. 51.6 mio di investimenti preventivati, la regione maggiormente beneficiaria dell'insieme delle misure LInn. Il Luganese è il secondo maggior beneficiario, con oltre fr. 4 mio di sussidi stanziati e fr. 30.4 mio di investimenti attivati. Seguono Mendrisiotto (fr. 1.8 mio e, rispettivamente, fr. 26.8 mio) e Locarnese (fr. 1.2 mio e fr. 8.9 mio).


Figura 3: investimenti preventivati e sussidi stanziati suddivisi per regione nel periodo 2016-2017



Fonte: UAC, elaborazione dati al 31.12.2017.

Tra le diverse misure, un certo successo lo ha riportato quella che incentiva le aziende a partecipare a progetti di ricerca finanziati da Innosuisse (già Commissione per la tecnologia e l'innovazione) o dalla Commissione europea (principalmente, Horizon 2020). Nel periodo di riferimento, sono 15 i progetti sussidiati sottoposti a Innosuisse e 11 quelli inoltrati alla Commissione europea. Di questi, 13 sono i progetti che sono stati finanziati da Innosuisse e 3 quelli finanziati dalla Commissione europea.² I sussidi stanziati, sottoposti a procedura agevolata, sono stati pari a poco più di fr. 1 mio e hanno generato investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio superiori a fr. 17 mio, con un effetto leva rilevante, pari a 1 a 16. Limitatamente ai progetti sostenuti da Innosuisse, l'utilizzo della misura è in linea rispetto al passato (33 i progetti decisi nel quadriennio 2012-2015). L'importo dei sussidi è invece significativamente superiore (fr. 0.5 mio i sussidi concessi nel precedente quadriennio). L'aumento dei sussidi è dovuto all'introduzione della nuova misura del 20% a sostegno dei costi aziendali in caso di approvazione da parte di Innosuisse - in sostituzione del sussidio precedente, pari al 50% della parte cash contribution³ - e all'estensione della misura di incentivo per i progetti europei.

Figura 4: investimenti preventivati e sussidi stanziati suddivisi tipo di misura nel periodo 2016-2017



Fonte: UAC, elaborazione dati al 31.12.2017.

Spicca inoltre l'importante ricorso alla nuova misura di incentivo per l'avvio di progetti d'innovazione (art. 7), che sostiene le aziende nell'acquisto di servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto, nella realizzazione di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di prototipazione e validazione di nuovi prodotti e nel finanziamento di progetti di formazione e riqualifica del personale funzionali al progetto. La misura -

² Va rilevato che, benché i progetti presentati dalla Svizzera godano di un tasso di successo ai programmi quadro di ricerca europei superiore alla media (24.1% rispetto alla media europea del 21.2%, dati 2015, si veda Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), Participation de la Suisse aux programmes-cadres européens de recherche, Faits et chiffres 2015), il tasso di approvazione di questi progetti è relativamente basso.

³ Quota di partecipazione dell'azienda ai costi dell'istituto, pari all'incirca al 10%.

sottoposta a esame della Commissione consultiva - è stata concessa a 10 progetti facenti capo ad altrettante aziende⁴, per un sussidio complessivo di quasi fr. 3.6 mio a fronte di un investimento totale di fr. 28 mio (di cui ritenuto computabile ai fini della concessione del sussidio fr. 17 mio, pari al 63% dell'investimento). L'effetto leva è consistente (1 a 8), mentre la percentuale di sussidio media sul computabile è stata del 20%.⁵ Trattandosi di una misura nuova, non è possibile produrre un confronto con il passato. È però rassicurante constatare come questa misura sia stata utilizzata, perlomeno dal punto di vista del numero di beneficiari, in misura equivalente a quella legata agli investimenti materiali.

La misura del sostegno agli investimenti materiali (art. 8) è stata utilizzata per contro in maniera molto mirata. Con essa si incentiva la realizzazione di progetti d'innovazione che mirano a realizzare nuovi prodotti, introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo o indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale. Il sussidio è concesso a progetti ritenuti meritevoli - vagliati anche in questo caso dalla Commissione consultiva - per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Nel biennio 2016-2017 sono stati sostenuti, con un sussidio complessivo di quasi fr. 5.9 mio, un totale di 10 progetti promossi da altrettante aziende⁶, per un investimento totale pari a oltre fr. 66 mio (con un computabile di fr. 30 mio, pari al 45%). L'effetto leva è molto importante (1 a 11). L'insieme dei sussidi stanziati per questa misura è in linea rispetto a quanto stanziato nel corso del quadriennio precedente (fr. 8.8 mio la somma dei sussidi concessi nel quadriennio 2012-2015), mentre la percentuale media di sussidio (19%)⁷ è stata più alta che nel precedente quadriennio (15%). Si ritiene pertanto che l'auspicio formulato nel Rapporto dalla Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio dell'11 marzo 2015 concernente la politica dell'innovazione di aumentare il sussidio medio, innalzando la forchetta prevista per l'art. 8 dal 15% (minimo) al 30% (massimo), rispettivamente di privilegiare la parte bonus rispetto al malus (che non è stato introdotto), sia stato accolto. Questo risultato segna inoltre definitivamente il passaggio dall'ottica premiante all'ottica incentivante della presente legge.

Un'altra misura ereditata dal precedente quadriennio è quella volta a incentivare le aziende a partecipare a fiere specialistiche di valenza internazionale. Il sussidio è concesso, tramite procedura agevolata, per la copertura dei costi relativi alla tassa di partecipazione alla fiera, all'affitto dell'area espositiva, e alle spese per la realizzazione o l'affitto dello stand. Nel biennio 2016-2017 sono stati sostenuti, con un sussidio complessivo di fr. 1.3 mio, un totale di 157 progetti promossi da 67 aziende, per un investimento totale pari a fr. 4.5 mio (per un computabile equiparabile, aggiustato con l'IVA). L'effetto leva non è quantificabile, considerata la natura del sussidio (investimenti realizzati all'estero). La misura è stata utilizzata meno che in passato (451 i progetti decisi nel quadriennio 2012-2015, per un ammontare di sussidi pari a fr. 4.2 mio). Contrariamente al quadriennio 2012-2015, non è previsto un credito riservato. I fondi non spesi per questa misura saranno dunque a disposizione per altri progetti.

⁴ Di questi 10 progetti (rispettivamente aziende), 4 hanno beneficiato contemporaneamente di un contributo ai sensi dell'art. 7 e 8.

⁵ Va rilevato che questi dati sono fortemente influenzati da 2 progetti che hanno ricevuto il massimo di legge (fr. 1 mio), e 1 che ha raggiunto la percentuale massima (il 30%).

⁶ Cfr. nota 3.

⁷ Anche in questo caso, occorre tenere conto che 3 progetti art. 8 hanno ricevuto il massimo di legge (fr. 1 mio), e 1 progetto ha raggiunto la percentuale massima (il 30%).

Infine, altre misure minori hanno riguardato la consulenza offerta da Switzerland Global Enterprise per progetti di internazionalizzazione (5 progetti promossi da 4 aziende, per un ammontare complessivo di sussidi stanziati di fr. 20'326.- a fronte di investimenti totali di fr. 87'474.-), gli eventi informativi e promozionali (7 iniziative sostenute, per un totale di fr. 429'983.- di sussidi stanziati, tra i quali i premi per le edizioni 2016 e 2017 della Startcup Ticino e il contributo a Switzerland Global Enterprise per le attività di marketing territoriale) e la nuova misura per incentivare le start-up a partecipare al programma di coaching di Innosuisse (1 progetto, fr. 25'000.-).


Nessuna agevolazione fiscale è stata per contro concessa nel periodo 2016-2017, così come nessuna fideiussione è stata sinora accordata.

Dall'introduzione della nuova legge, sono stati 55 i progetti rifiutati, di cui la maggior parte (27) per mancato rispetto dei criteri d'accesso. Altre ragioni sono imputabili a un'attività non conforme alla legge (6 progetti, tutti nel settore terziario), a una mancanza di contenuti innovativi (6), a richieste tardive (7) o ad altri fattori.

2.4 Previsione sull'utilizzo del credito quadro 2018-2019

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2017 è sintetizzata nella figura sotto. All'importo complessivo stanziato, pari a fr. 12'363'335.-, va sommato quello concesso a un progetto, già discusso in Commissione per l'innovazione economica ma non ancora formalizzato, che prevede un ulteriore stanziamento di fr. 125'357.-, nonché 7 progetti in esame, per un totale di circa fr. 415'833.-. Risulta così che, a metà quadriennio, siano ancora disponibili fondi per fr. 7'095'475.-, ossia poco più del 35% stanziato a credito quadro.

Figura 4: stato credito quadro al 31.12.2017



Fonte: UAC, elaborazione dati al 31.12.2017.

Si ritiene tuttavia che, a fronte della stabilizzazione del numero di richieste osservata a fine 2017 e alle minori uscite derivanti dalla liquidazione di progetti che a consuntivo presentano investimenti computabili inferiori a quanto preventivato (sinora circa fr. 280'000.-), la dotazione finanziaria prevista nel credito quadro 2016-2019 sia ancora adeguata. Per queste ragioni si ritiene di non dover rifinanziare l'attuale credito quadro.

3. PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE

3.1 Sintesi della proposta di modifica

Al fine di meglio tutelare lo stanziamento di aiuti pubblici a favore dell'innovazione e di agevolare una gestione sempre più efficace delle misure promosse dalla stessa, di seguito si propone la seguente modifica di legge:

- a) Esplicitazione della possibilità di aggiudicare commesse pubbliche.
- b) Estensione dei criteri di ammissibilità a tutte le misure dirette previste dalla Legge al capitolo secondo.
- c) Inserimento della possibilità di adesione e di finanziamento di enti aventi scopi conformi alla legge (es. Digital Switzerland).
- d) Inserimento della possibilità di adesione e di finanziamento di enti aventi scopi di marketing territoriale (es. Greater Zurich Area e Switzerland Innovation).
- e) Iscrizione delle attività di marketing e dei costi di gestione al conto di gestione corrente.
- f) Inserimento della possibilità di ricorrere a servizi specialistici per l'esame delle richieste e loro finanziamento.
- g) Inserimento dello scambio di informazioni tra autorità.
- h) Estensione dei comportamenti passibili di sanzione (beni immateriali e attività).
- i) Inserimento della possibilità di ricorrere a esperti esterni per la valutazione della Legge.
- j) Inserimento del diritto suppletorio.

Queste proposte di modifica sono state oggetto di discussione in seno alla Commissione consultiva, e da essa condivise.

A queste, che sono le proposte di modifica principali, se ne aggiungono due formali: un restyling generale della legge - i termini "aiuto" e "contributo" (e le loro accezioni plurali) sono sostituiti con "sussidio", rispettivamente "misura" (ibidem) - e una scissione del capitolo quarto in due capitoli - quarto e quinto - che dovrebbe contribuire a dare maggiore chiarezza all'impianto legislativo.

3.2 Commento agli articoli

Di seguito sono illustrate le principali modifiche di legge proposte, commentate articolo per articolo.

a) Esplicitazione della possibilità di aggiudicare commesse pubbliche

Art. 3 – Competenze, modifica cpv. 1

Nel contesto della recente modifica della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), appare opportuno procedere a un'armonizzazione con la stessa ed esplicitare

maggiormente la possibilità di aggiudicare commesse pubbliche. Tale necessità è segnatamente indispensabile per continuare a realizzare attività nell'ambito dell'informazione e del marketing territoriale (ad esempio per l'organizzazione di eventi, per la realizzazione di brochure, per l'ideazione di contenuti promozionali, ecc.). Un altro esempio è dato dal bisogno di collaborazione con specialisti esterni nell'esame di incarti che richiedono particolari conoscenze, per esempio a causa dell'estensione del campo d'applicazione al terziario avanzato e di un generale aumento della complessità dei casi trattati, segnatamente quelli nei quali si verifica un'importante tendenza alla digitalizzazione dell'economia che, specie nell'industria, porta a significativi cambiamenti nei processi di produzione e di distribuzione tradizionali, oppure ancora casi nei quali vi è una specifica e particolare tecnologia, oppure problematiche di proprietà intellettuale, o particolari tipi di finanziamento, ecc.

Di conseguenza, negli articoli successivi - ove pertinente, specie nelle misure indirette -, sono sostituiti i termini "aiuto" o "contributo" (o la loro accezione plurale) con il termine "misura" (ibidem), per es. relativamente alle misure di informazione (art. 13) al marketing territoriale (art. 14), o ancora alla gestione degli incarti (art. 18, si veda più avanti, il punto 6).

Ai fini dell'armonizzazione con la Legge sui sussidi cantonali (LSuss) si propone inoltre di sostituire nella legge le parole "aiuto" e "contributo" con "sussidio".

b) Estensione dei criteri di ammissibilità a tutte le misure dirette previste dalla Legge al capitolo secondo

Art. 6 – Criteri di ammissibilità, modifica cpv. 2

Tenuto conto della volontà di confermare i criteri volutamente selettivi di accesso alla Legge stabiliti dai decreti esecutivi e avallati preliminarmente dal Parlamento (cfr. capitolo 2.2) il Consiglio di Stato ritiene necessario estendere i criteri di ammissibilità a tutte le misure dirette previste dalla legge, in modo che i decreti si applichino indistintamente a tutte le aziende beneficiarie di sussidi. Per questo si prevede una modifica dell'art. 6 cpv. 2, che specifica inoltre che il rispetto dei criteri è determinante ai fini non solo dell'entrata in materia (vigente) e dell'erogazione dei sussidi (pure vigente) ma anche per la concessione dei sussidi (nuovo, anche se precedentemente implicito).

c) Inserimento della possibilità di adesione e di finanziamento di enti aventi scopi conformi alla Legge (es. Digital Switzerland)

Art. 13 - Informazione, modifica cpv. 1

Vi sono oggi diversi enti e associazioni che promuovono l'innovazione e l'internazionalizzazione delle aziende, sia a livello cantonale, sia a livello nazionale (es. Digital Switzerland) Questi prevedono una partecipazione dei Cantoni sia in qualità di membri (con il pagamento della relativa quota) sia a livello di finanziamento (per prestazioni specifiche regolate da contratti). Tale possibilità non è oggi ammessa esplicitamente dalla legge.

Si ritiene pertanto necessario chiarire questa fattispecie attraverso una modifica dell'art. 13 cpv. 1 che consenta al Cantone di aderire a enti aventi scopi conformi alla legge e contribuire al finanziamento della relativa quota. Queste spese resterebbero, a differenza delle attività di marketing e dei costi di gestione (vedi punto 5), a carico del credito quadro.

d) Inserimento della possibilità di adesione e di finanziamento di enti aventi scopi di marketing territoriale (es. Greater Zurich Area e Switzerland Innovation)

Art. 14 – Marketing territoriale, modifica cpv. 3

Il 2018 è l'anno di preparazione dell'adesione del Ticino all'organizzazione di marketing territoriale della piazza economica della regione di Zurigo (Greater Zurich Area, GZA). L'adesione del Cantone a questa importante organizzazione permetterà di concretizzare uno degli auspici emersi dal Tavolo di lavoro sull'economia ticinese ("Ticino interconnesso") di orientarsi maggiormente verso Nord sfruttando l'apertura della galleria di base AlpTransit del San Gottardo e di rinsaldare i legami economici con il resto della Svizzera, rafforzando così la competitività e la capacità innovativa del tessuto economico ticinese. L'associazione a GZA consentirà di aumentare i contatti con realtà economiche importanti, e soprattutto di convogliare sul territorio insediamenti per i quali il Ticino offre caratteristiche ideali. Il Canton Ticino e la GZA concordano, infatti, su una visione moderna del marketing territoriale, che mira a concentrarsi su aziende dal forte contenuto tecnologico in settori con un alto valore aggiunto. La scelta delle imprese avviene così in modo estremamente selettivo, e concorre a valorizzare le competenze tecnologiche presenti localmente.

Contemporaneamente, il Cantone ambisce a dotarsi di una sede di rete del parco svizzero dell'innovazione (Switzerland Innovation). Con la possibile adesione a questo progetto, il Ticino consoliderebbe la sua posizione nel panorama nazionale e internazionale dell'innovazione. Con Risoluzione governativa n. 1955 del 2 maggio 2018 il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle finanze e dell'economia, d'intesa con la Fondazione Agire, a inoltrare la candidatura del Canton Ticino a Switzerland Innovation come parco associato a quello di Zurigo (Innovationspark Zürich).

La prospettata adesione alla Greater Zurich Area, così come i possibili sviluppi sul fronte di Switzerland Innovation, rendono necessaria una modifica della LInn, che sciogla in particolare le riserve circa la possibilità - ammessa ora dalla legge - che il Cantone costituisca una struttura con personalità giuridica propria alla quale affidare le attività di marketing territoriale, superata appunto ora dalla prospettata adesione a GZA. Per poter aderire a enti aventi scopi di marketing territoriale (Greater Zurich Area e Switzerland Innovation ne sono un esempio, ma altri enti, ad es. Ticino for Finance rientrerebbero sotto questo ambito) e in seguito partecipare al loro finanziamento, è necessaria una modifica dell'art. 14 cpv. 3, che preveda esplicitamente tale possibilità.

e) Iscrizione delle attività di marketing e dei costi di gestione al conto di gestione corrente.

Art. 15 – Finanziamento, modifica cpv. 1

Strettamente legato al punto di cui sopra, e partendo dal presupposto che l'adesione a GZA sia un compito di cui il Cantone vuole farsi carico, si propone che le attività di marketing e di informazione siano finanziate non più tramite credito quadro, ma tramite gestione corrente, andando pertanto ad assumere carattere permanente tra i compiti dello Stato.

Analogamente, considerato che i costi di gestione (cfr. punto sotto) sono legati all'applicazione della legge (indennità commissari, prestazioni e servizi esterni), anche questa categoria di costi sarà iscritta a carico della gestione corrente.

Si propone pertanto una modifica dell'art. 15 cpv. 1 LInn, che preveda che le misure di marketing territoriale (art. 14) e di gestione (art. 18) non vadano ad incidere sul credito quadro.

f) Inserimento della possibilità di ricorrere a servizi specialistici per l'esame delle richieste e loro finanziamento

Art. 18 - Commissione consultiva, modifica cpv. 2 e 3 (nuovo)

A complemento di quanto illustrato al punto 1, ossia la possibilità di aggiudicare commesse, si rende necessario predisporre una base legale per poter beneficiare di servizi specialistici che sono assicurati da enti parapubblici (es. Cooperativa di fideiussione CF Sud) o privati (CreditReform, consulenti esterni alla commissione, qualora non ci fossero profili idonei per valutare uno specifico progetto o in caso di conflitti di interesse) che prevedono il pagamento di un abbonamento, di una quota sociale o di un contributo partecipativo. Si propone pertanto una modifica dell'art. 18 cpv. 2 che espliciti tale possibilità e l'inserimento di un nuovo cpv. 3, che ne determini la forma di finanziamento.

g) Inserimento dello scambio di informazioni tra autorità

Art. 19 - Obbligo d'informare e assistenza da altre autorità, cpv. 3 (nuovo)

Per informazioni si intendono quelle che, direttamente od indirettamente, sono connesse all'applicazione delle normative concernenti il sussidiamento dell'innovazione economica. e meglio la verifica delle condizioni per la concessione dei sussidi e il controllo del loro adempimento per il periodo di 10 anni, rispettivamente la comminazione delle sanzioni previste all'art. 20.

L'art. 19 cpv. 3 crea a livello cantonale la base legale che consente un flusso di informazioni che, per quanto riguarda il sussidiamento (e relativo controllo) dell'innovazione economica, è di primaria importanza per una corretta applicazione delle relative normative. Il testo trae spunto dall'art. 185 della Legge tributaria (LT; RL 10.2.1.1) ed è stato adeguato alla fattispecie della legge. Secondo l'art. 185 LT le autorità amministrative e giudiziarie devono, se richieste, fornire gratuitamente tutti i ragguagli utili alla tassazione di un contribuente. Fra le autorità cui il Disegno di legge fa riferimento sono, evidentemente, implicitamente annoverate anche quelle fiscali.

Inteso come non vige, fra i vari servizi amministrativi, una reciprocità generalizzata si è reso necessario creare, attraverso l'art. 19 cpv. 3, la base legale permettente la comunicazione dei dati all'autorità preposta in materia di innovazione economica. Occorre comunque sottolineare che l'art. 19 cpv. 3 non vuole e non deve aprire le porte ad un flusso incontrollato di dati, quanto piuttosto definirlo con migliore precisione e quindi tutelare meglio, a livello cantonale, le persone interessate. Il testo precisa innanzitutto che la richiesta non deve essere solo motivata, ma parimenti tendere a ottenere un responso da parte dell'autorità interpellata che sia utile e necessario per l'applicazione della legge e delle normative in materia di innovazione economica. In sostanza, la normativa si prefigge di mettere a disposizione dell'Autorità amministrativa i necessari mezzi per una corretta e più coerente applicazione della legislazione in materia evitando che, oltretutto, gli Uffici direttamente o indirettamente coinvolti abbiano a lavorare in compartimenti stagni e a prendere decisioni incoerenti.

h) Estensione dei comportamenti passibili di sanzione (beni immateriali e attività)

Art. 20 – Sanzioni, modifica cpv. 1 lett. d)

Una delle principali novità introdotte con la nuova legge riguarda la possibilità di sussidiare le attività di ricerca e sviluppo (art. 7), con l'obiettivo di sostenere l'avvio di progetti d'innovazione che, verosimilmente, sfoceranno nella registrazione e successivo sfruttamento economico di proprietà intellettuale (brevetti, design, marchi, e altri diritti di protezione). Parimenti, la possibilità ammessa dalla legge di sussidiare progetti innovativi

di nuove aziende (start-up), seppure solo al termine di un percorso di consolidamento,⁸ e attività del terziario avanzato, per loro natura più mobili rispetto a un investimento industriale, accresce l'esposizione del Cantone al rischio di cessioni di attività (in parte o integralmente) che hanno beneficiato di misure e, di conseguenza, di successiva dismissione e trasferimento fuori dal Ticino.

Occorre pertanto garantire che queste immobilizzazioni immateriali, al pari di quelle materiali, così come che le attività sussidiate, non vengano trasferite fuori Cantone.

Si propone pertanto una modifica dell'art. 20 cpv. 1 lett. d) che estenda formalmente ai comportamenti passibili di sanzione il trasferimento fuori Ticino dei beni immateriali (in particolare la proprietà intellettuale) o delle attività (in particolare quelle di ricerca e sviluppo) oggetto delle misure, conformemente a quanto già previsto dalla legge per i beni materiali (impianti).

Tenuto conto della natura più mobile rispetto ad altri tipi di investimento, in caso di trasferimento fuori cantone della proprietà intellettuale, la società beneficiaria è tenuta a restituire il totale dei sussidi ricevuti, contrariamente al caso di trasferimento degli impianti, dove invece la restituzione è proporzionale al valore residuo dei macchinari.

Questa evoluzione del diritto consolida una prassi già adottata per questi casi, preliminarmente discussa e approvata in Commissione consultiva, che vede il Cantone attrezzarsi nei confronti di un rischio giudicato più concreto in seguito all'estensione del campo d'applicazione della LInn ai progetti di ricerca e sviluppo e al terziario avanzato.

**i) Inserimento della possibilità di ricorrere a esperti esterni per la valutazione della Legge
Art. 21 - Monitoraggio, modifica cpv. 3**

A complemento di quanto previsto al punto 1, con la modifica dell'art. 21 cpv. 3 si intende esplicitare la possibilità che, per la valutazione della legge, il Consiglio di Stato possa avvalersi della collaborazione di esperti esterni (consulenze, studi o altro).

**j) Inserimento del diritto suppletorio
Art. 21a – Diritto suppletorio, nuovo**

Inserimento del diritto suppletorio, in particolare il richiamo alla legge sui sussidi cantonali. Ancorché già applicabile senza rinvii particolari per questioni lasciate irrisolte dalla legge speciale, per chiarezza e uniformità si è voluto esplicitare l'applicabilità della legge quadro in materia di sussidi.

4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio è coerente con le Linee direttive 2015-2019, segnatamente con la scheda n. 11 Piccole e medie imprese (PMI): Aumento della capacità d'innovazione e della competitività delle PMI.

⁸ Cfr. la strategia coordinata per il sostegno alle start-up presentata nel corso del 2017 e i cui dettagli sono illustrati sul nuovo portale dedicato all'imprenditorialità (www.ti.ch/start-up).

L'adesione a GZA comporta un pagamento annuo calcolato sulla base di un contributo pro-capite, che al momento è fissato a fr. 1.50. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha ottenuto da GZA la possibilità di pagare solo un terzo del contributo il primo anno e due terzi per il secondo anno, mentre dal terzo anno verrà versata l'intera quota. GZA sta attualmente discutendo l'abbassamento del contributo pro-capite a fr. 1.40. Le ripercussioni finanziarie per il Ticino (cifre arrotondate e calcolate sulla base della popolazione residente in Ticino al 31 dicembre 2016, fonte USTAT):

| Anno | Popolazione* | Pro capite | Quota | Totale annuo fr. | Onere netto annuo fr. |
|------|--------------|------------|-------|------------------|-----------------------|
| 2019 | 362'000 | 1.50 | 1/3 | 181'000 | 75'000 |
| 2020 | 365'000 | 1.40 | 2/3 | 340'700 | 185'000 |
| 2021 | 368'000 | 1.40 | 3/3 | 515'200 | 260'000 |

* cifre arrotondate e calcolate sulla base del bilancio della popolazione residente permanente secondo lo scenario di riferimento, in Ticino, dal 2016 al 2040, fonte USTAT, ultima modifica del 26 aprile 2017. Il totale è calcolato sulla base della popolazione dell'anno precedente.

L'adesione completa a GZA ammonta pertanto a ca. fr. 0,5 mio all'anno (colonna "Totale annuo" della tabella sopra riportata). Va però considerato che con l'adesione a GZA decadrà il contributo annuale per investimenti a favore di S-GE, pari a fr. 55'000.-/anno, già incluso nella quota GZA. Verranno inoltre ridotte progressivamente altre spese di promozione, per un importo stimato in fr. 200'000.-, che porterà l'onere netto supplementare derivante dall'adesione a GZA, a partire dal 2021, a ca. fr. 260'000.-- (colonna "Onere netto annuo").

La modifica di legge proposta, specie la possibilità di partecipare al finanziamento della GZA, determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria per quanto attiene la gestione corrente:

- maggiori oneri: a partire dal 2019 in crescita progressiva fino al 2021, da attribuire a un nuovo conto nel CRB 831 per la quota di partecipazione annuale (2019: fr 200'000.-, 2020: fr 350'000.-, dal 2021: fr 520'000.-) compensati da minor spese per promozioni (CRB 831 31300111) per circa fr 100'000.- e spese per la promozione piazza finanziaria (CRB 831 36350155) con un risparmio di circa fr 100'000.-;
- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna, è possibile una riattribuzione delle risorse in seno alla Divisione dell'economia per evitare un aumento dell'effettivo;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna.

5. ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio si ritengono evasi i seguenti atti parlamentari:

- Iniziativa parlamentare elaborata IE504 del 7 maggio 2018, "*Modifica dell'art. 11 della Legge sull'innovazione economica (LInn) "Mettere un freno alle delocalizzazioni abusive"*", inoltrata da Massimiliano Ay.
- Interrogazione n. 81.18 del 21 maggio 2018, "*Brevetti d'invenzione: aiuto alla protezione in Ticino*", inoltrata da Matteo Quadranti.

Per questioni di chiarezza e di trasparenza, di seguito vengono brevemente commentate le richieste formulate nelle due mozioni citate.

L'iniziativa parlamentare elaborata di Massimiliano Ay chiede di inserire nella LInn un nuovo art. 11 cpv. 5 dal seguente tenore:

Art. 11 cpv. 5 (nuovo)

⁵La concessione di un'agevolazione fiscale prevede una clausola di restituzione qualora l'azienda beneficiaria abbandonasse il territorio cantonale entro 10 anni dal termine dell'agevolazione.

Si invita a respingere l'iniziativa tenuto conto degli elementi illustrati di seguito.

1. L'USE ha adottato nel tempo un approccio estremamente cauto nella valutazione dell'opportunità di concessione di agevolazioni fiscali. Nel presente periodo quadro (2016-2019) non sono state accordate agevolazioni fiscali, mentre nel periodo precedente (2012-2015), soltanto due aziende hanno beneficiato di questa misura.
2. Con la nuova LInn votata nel 2015 è stato introdotto il limite di fr. 1 mio anche per le agevolazioni fiscali, ciò che limita in modo importante la portata di questa misura.
3. Le aziende beneficiarie di un'agevolazione fiscale devono rispettare continuamente, per un periodo di 10 anni, le condizioni di cui all'art. 20 LInn (trasferimento degli impianti o della sede fiscale fuori Cantone, riduzione dell'imponibile o del capitale investito, infrazioni varie) e quelle supplementari poste nella decisione (obbligo di investimento, inoltro del bilancio e del conto economico, rispetto delle previsioni di crescita). Esse sono tenute inoltre a restituire l'intero ammontare agevolato nel caso in cui dovessero decidere di stabilirsi fuori cantone entro 5 anni dal termine della stessa. Sommando questi due riferimenti temporali, il periodo di monitoraggio e di possibile sanzione è di 15 anni, un termine ritenuto congruo per disincentivare l'insediamento di aziende senza un orizzonte di medio-lungo termine.
4. La proposta di revocare gli aiuti in caso di trasferimento fuori cantone non solo dei beni materiali, ma anche di quelli immateriali (proprietà intellettuale), contenuta nel presente messaggio contribuisce già a inasprire il regime sanzionatorio della LInn, ampliando il raggio di comportamenti passibili di sanzioni previsto dall'art. 20 LInn.

Considerato quanto sopra, si ritiene espletato l'auspicio espresso dall'iniziativista di evitare di attrarre imprese estere interessate unicamente a sfruttare condizioni fiscali privilegiate, così come quello di frenare le delocalizzazioni di aziende che beneficiano di sgravi fiscali e altri incentivi dallo Stato.

L'interrogazione di Matteo Quadranti solleva invece i seguenti quesiti.

1. [Il Consiglio di Stato] Condivide l'idea e l'opportunità di dover sostenere sin da subito i nostri inventori nel processo di protezione tramite brevetti d'invenzione davanti alle competenti istanze nazionali ed internazionali?
2. Ritiene sufficiente l'attuale messa a disposizione di incentivi per pagarsi servizi di consulenza (legali e/o tecnici), risp. di coaching, personali oppure intravede l'opportunità di creare un piccolo centro cantonale di competenza per l'aiuto alla brevettabilità delle invenzioni?
3. In caso affermativo, intende promuovere una conseguente modifica della Linn?

Di seguito la risposta.

1. Si condivide la necessità di tutelare la proprietà intellettuale prodotta in Ticino, per esempio sostenendola attivamente attraverso il nuovo art. 7 LInn, già votato dal Gran consiglio con la riforma del 2015, che prevede espressamente la possibilità di sostenere le aziende nell'acquisto di servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale (ivi compreso eventuali ricerche brevettuali, costi di preparazione (interni o esterni) per la stesura della domanda di brevetto, le spese per il deposito dello stesso, chiaramente se in relazione al progetto sostenuto), nonché la possibilità di sostenere i costi per le attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti.

Per le start-up che sono state accettate dal programma di coaching promosso da Innosuisse (l'ex Commissione per la tecnologia e l'innovazione, CTI), è stata introdotta una nuova misura, sempre legata all'art. 7 LInn, volta a sostenere questa tipologia di aziende proprio nella fase di stesura della domanda di brevetto e di deposito dello stesso.

Considerato l'utilizzo sempre più ampio del nuovo art. 7 LInn, con il presente messaggio si propone di estendere all'eventuale trasferimento della proprietà intellettuale le sanzioni di cui all'art. 20 LInn.

2. Più che il coaching a chi sta pianificando di creare un'azienda o la consulenza che viene fornita a chi l'impresa l'ha già creata menzionati dall'interrogante, che presumiamo si riferisca ai servizi di fondounimpresa.ch rivolti agli autoimprenditori, la questione della tutela della proprietà intellettuale si pone di fronte ad aziende consolidate che avviano un progetto d'innovazione, o alle start-up innovative. Entrambe sono considerate nel raggio d'azione della Fondazione Agire, cui compete la promozione dell'innovazione in Ticino. Un centro cantonale di competenza per l'aiuto alla brevettabilità delle invenzioni non è pertanto previsto, considerato che la stessa Fondazione prevede, in stretta collaborazione con l'istituto federale corrispondente (istituto federale della proprietà intellettuale, IPI), di istituire un punto di contatto che si occuperà dei temi legati alla tutela della proprietà intellettuale. A titolo informativo, si ricorda che a questo tema l'IPI ha dedicato un portale apposito.
3. Considerato che tutti gli aspetti sollevati dall'interrogante sono già contemplati dalla LInn o previsti nell'ambito delle attività della Fondazione Agire, non si ritiene necessaria una modifica della LInn.

6. CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene che la LInn costituisca un utile strumento a sostegno dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle aziende ticinesi, che si inserisce in modo esemplare in una più ampia politica dell'innovazione.

Il bilancio intermedio presentato nel presente messaggio dà seguito all'auspicio formulato dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio con il rapporto n. 7060 R del 4 dicembre 2015.

Grazie a una gestione attenta e oculata delle risorse messe a disposizione, il Consiglio di Stato ritiene di aver adempiuto la maggior parte delle condizioni poste dalla Commissione.

Con il presente messaggio, si intende inoltre porre all'attenzione del Parlamento alcune proposte di modifica della legge, cui ne seguiranno altre a livello di Regolamento e Decreti esecutivi che per trasparenza si è voluto altresì anticipare, volte a introdurre dei correttivi nei meccanismi di concessione dei sussidi previsti della Legge e a predisporre le necessarie basi legali per un'adesione del Ticino all'organizzazione di marketing territoriale della Greater Zurich Area.

Sulla base delle argomentazioni esposte nel presente messaggio invitiamo a voler approvare il bilancio intermedio relativo ai primi due anni di attuazione della LInn e l'annesso disegno di Decreto legislativo, con la modifica di legge ivi proposte.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 4 luglio 2018 n. 7557 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn) è così modificata:

Art. 1 cpv. 1

¹La legge stimola e sostiene con interventi mirati la competitività e la capacità d'innovazione di aziende private orientate all'esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.

Art. 3 cpv. 1

¹L'applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che, per promuovere l'innovazione, adotta misure che consistono nell'aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi.

Art. 5 cpv. 3

³Le misure possono essere concesse per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone.

Art. 6 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l'entrata in materia sulle richieste, la concessione e l'erogazione di sussidi relativamente alle misure dirette previste al capitolo secondo.

Art. 7

¹Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con sussidi per:

- a) acquistare servizi di consulenza legati all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale;

- b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti;
- c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali;
- d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale.

²Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico sussidio il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

Art. 8

¹Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con sussidi per:

- a) realizzare nuovi prodotti;
- b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;
- c) indirizzare l'attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

²Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 30% dell'importo computabile degli investimenti innovativi.

³Non sono sussidiati investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l'acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

Art. 9

Per promuovere l'internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere sussidi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d'appalto internazionale o altre misure mirate.

Art. 13

¹Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere adottate misure per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell'innovazione, compresa l'adesione e il finanziamento di enti aventi scopo conforme.

²I sussidi sono di natura forfettaria.

Art. 14

¹Il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.

²Le misure di marketing sono volte a favorire l'insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.

³Il Cantone può aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing e partecipare al loro finanziamento.

⁴Il Cantone può partecipare al finanziamento dell'ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale.

Art. 15 cpv. 1 e 3

¹Le misure previste dalla legge sono finanziate mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell'ambito dei consuntivi, circa l'impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa delle misure adottate.

Art. 16 cpv. 2 e 3

²Il Consiglio di Stato delibera l'importo delle misure alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali.

³Il Consiglio di Stato decide le misure e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

Art. 17 cpv. 1 e 2

¹Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l'adozione delle misure previste.

²Il Consiglio di Stato stabilisce per ogni misura forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell'investimento, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

Art. 18 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione dei sussidi il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di terze parti, segnatamente enti parastatali e privati.

³Il pagamento di queste terze parti avviene in forma forfettaria.

Art. 19 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Per tutto il periodo in cui beneficia di una misura cantonale, e in ogni caso per 10 anni dalla decisione di adozione della misura, l'azienda beneficiaria deve trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento le informazioni specificate in detta decisione.

³Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio o fiscale, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.

**Obbligo
d'informare e
assistenza da
altre autorità**

Art. 20 cpv. 1

¹Il Consiglio di Stato può revocare le misure e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora:

- a) siano state fornite informazioni false o inesatte;
- b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione di adozione della misura;
- c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;
- d) l'azienda beneficiaria trasferisca fuori Cantone gli impianti, i beni immateriali o le attività oggetto delle misure oppure la sede fiscale, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;
- e) l'azienda non ottemperi l'obbligo di informazione di cui all'art. 19.

Art. 21 cpv. 2 e 3

²Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende beneficiarie delle misure dirette, corredata dal tipo e dall'entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

³Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica. Per la valutazione della legge, il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

Art. 21a (nuovo)

**Diritto
suppletorio**

Per quanto non previsto nella presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.